

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **135/1988** (ECLI:IT:COST:1988:135)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **10/12/1987**; Decisione del **27/01/1988**

Deposito del **02/02/1988**; Pubblicazione in G. U. **17/02/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10333**

Atti decisi:

N. 135

ORDINANZA 27 GENNAIO-2 FEBBRAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 1° marzo 1968, n. 152 ("Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali") promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1985 dal Pretore di Genova, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di costituzione di Carlini Caterina ed altri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo

Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso dai fratelli di una dipendente dell'Amministrazione provinciale di Genova - deceduta in attività di servizio - per ottenere dall'INADEL la corresponsione dell'indennità premio di fine servizio spettante alla predetta, il Pretore di Genova ha sollevato, con riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 1° marzo 1968 n. 152 ("Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali") nella parte in cui non comprende i collaterali in via generale, e quindi senza il requisito dell'invalidità e della convivenza a carico, tra le categorie dei suesposti aventi diritto a conseguire l'indennità premio di servizio INADEL nella forma diretta;

che, ad avviso del giudice a quo, il requisito dell'invalidità per i fratelli e sorelle, richiesto per poter conseguire, in caso di premorienza dell'avente diritto, l'indennità premio di fine servizio INADEL creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai congiunti dei dipendenti statali per i quali non è previsto tale requisito;

che, si è costituita in giudizio la parte privata concludendo per la fondatezza della questione;

Considerato che, pur riconoscendo che l'indennità premio di fine servizio per i dipendenti degli enti locali INADEL è sostanzialmente equivalente all'indennità di buonuscita ENPAS per i dipendenti statali (sent. n. 115 del 1979), la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito (sentenza n. 46 del 1983) che il legislatore, nella sua discrezionalità, può variamente regolare l'attribuzione di indennità che non siano, come nella specie, costituzionalmente garantite;

che, sulla base di tale chiarimento, ormai più volte ribadito (sent. nn. 221 del 1984 e 97 del 1987), questa Corte ha ritenuto la manifesta infondatezza (ord. n. 294 del 1983) di una questione del tutto simile a quella oggetto del presente giudizio, non ritenendo ingiustificata la diversità di trattamento tra i figli maggiorenni superstiti dei dipendenti di enti locali, cui spetta l'indennità INADEL in luogo dell'avente diritto, solo se conviventi, inabili e nullatenenti ed i figli maggiorenni dei dipendenti stabili per i quali la spettanza è indipendente dal possesso di questi requisiti;

che, pertanto, anche relativamente alla questione ora in esame non appare ingiustificato che, per i collaterali superstiti dei dipendenti degli enti locali - nei cui confronti, peraltro, il diritto è stato riconosciuto dalla sentenza di questa Corte n. 115 del 1979 - il diritto medesimo è subordinato al possesso di requisiti analoghi a quelli richiesti per i figli maggiorenni superstiti, cioè a requisiti che questa Corte ha già ritenuto non ingiustificatamente discriminatori, non potendo assumersi, a causa della diversità della disciplina legislativa considerata nel suo complesso, come tertium comparationis, talune disposizioni particolari previste per altre categorie di dipendenti pubblici;

Visti gli articoli 26, secondo comma, della Legge 11 marzo 1953, n. 87 e n. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 1° marzo 1968, n. 152 ("Nuove norme in materia previdenziale per il personale

degli enti locali"), nella parte in cui non comprende i collaterali in via generale, e quindi senza il requisito dell'invalidità e della convivenza a carico, tra le categorie dei superstiti aventi diritto a conseguire l'indennità premio di servizio INADEL nella forma indiretta, sollevata dal Pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.